

*D.A. n. 41/Gab del 28.07.2010*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI**

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

**VISTO** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante “Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

**VISTO** il D.M. 23/6/2010 recante le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell’attività di pesca a strascico e/o volante;

**CONSIDERATO** che il comma 3° dell’art. 2 del precitato D.M. 23/6/2010 statuisce che, con provvedimento della Regione Siciliana, deve essere disposta l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi, precisandosi che la stessa deve necessariamente concludersi entro il 30 settembre 2010, per le navi da pesca di cui all’art. 1 del citato DM., abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia;

**CONSIDERATO** di dover dare attuazione ad ogni altra disposizione contenuta nel D.M. 23/6/2010;

**SENTITO** il Consiglio Regionale della Pesca, riunitosi in data 19/07/2010, che sull’argomento ha evidenziato la necessità di agevolare la presentazione della documentazione necessaria per l’effettuazione del fermo medesimo e , pertanto, ha reputato necessario suggerire che i trenta giorni di fermo obbligatorio fossero inseriti in un arco temporale maggiore;

**VISTA** la nota 0016047 del 28/07/2010 con la quale il Ministro delle politiche Alimentari e Forestali, aderendo ad analoga richiesta del Dipartimento Regionale della Pesca, ha ritenuto che il termine indicato nel comma 3° dell’art. 2 del D.M 23 giugno 2010, potesse essere posticipato al 17 ottobre 2010;

**D E C R E T A**

**ART. 1**

**Modalità di esecuzione dell’arresto temporaneo per l’anno 2010 delle attività di pesca per le unità abilitate alla pesca a strascico e/o volante iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia**

1. Per le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi siciliani autorizzate ai sistemi di pesca strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli Stretti, è disposta, in esecuzione alle previsioni ministeriali in premessa specificate, un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi, da effettuarsi nell'arco temporale compreso tra il 1 agosto ed il 17 ottobre 2010, fermo restando quant'altro disposto dal D.M. 23 giugno 2010.

**Art. 2**

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Dipartimento Pesca.

Palermo lì,

**L'ASSESSORE**  
(On.le Avv. Giambattista Bufardecì)